

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di Vicenza

N. 70 del Reg. Delib.

N. 7821 di Prot.

Verbale letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Liliana Monchelato

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Livio Bertoia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

**FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI
IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98.
ADESIONE AL COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO E
APPROVAZIONE BANDO 2014.**

N. 436 REP.

L'anno duemilaquattordici addì QUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00 nella sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente Deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 20/11/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Livio Bertoia

Monchelato Liliana Teresa

Sindaco

Dal Cengio Gianclaudio

Assessore

Balestro Flavia

Assessore

PRES.	ASS.
SI	
SI	
SI	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Livio Bertoia.

La sig.ra.Liliana Monchelato nella sua qualita' di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta esecutiva.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo, che ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" allo scopo di sostenere le fasce sociali più deboli;

Ricordato che il fondo è alimentato dalle risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed integrato da risorse regionali e comunali;

che spetta alle Regioni la definizione dei parametri per la determinazione dei contributi e la successiva ripartizione delle risorse ai Comuni;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1782 del 29/09/2014 con la quale sono stati approvati i criteri per procedere al riparto del fondo per l'anno 2014 ed è stato stabilito che il procedimento sia riservato a quei comuni che si impegnano a cofinanziare il Fondo per un importo non inferiore al minimo previsto;

che entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della delibera succitata, pubblicazione avvenuta il 10/10/2014, i comuni interessati dovranno comunicare alla Regione Veneto la propria adesione al procedimento e l'impegno a cofinanziare il Fondo;

che il termine ultimo per la trasmissione dei risultati dell'istruttoria da parte dei comuni aderenti è stabilito nel 31/12/2014;

Preso atto che l'onere economico minimo a carico del Comune di Altissimo è di € 344,00;

Considerato che i fondi statali sono progressivamente diminuiti mentre i bisogni della popolazione sono in continuo aumento, prova ne è l'incremento del numero degli sfratti per morosità;

Ritenuto opportuno, per andare incontro alle esigenze delle fasce sociali più deboli, visto anche il limitato impegno economico richiesto all'ente, concorrere al cofinanziamento del fondo di cui alla DGR 1782/2014;

Riconosciuta la necessità di prevedere il periodo di apertura del bando fino al 19/12/2014 allo scopo di mantenere un periodo più ampio per l'istruttoria delle domande, consapevoli che ciò non limiterà la possibilità di accesso dei richiedenti;

Valutato inoltre, sulla scorta delle esperienze maturate negli anni precedenti, di non ritenere attendibili come casi sociali e pertanto non ammissibili all'erogazione del contributo, quelle condizioni reddituali che presentino le seguenti condizioni:

- assenza di reddito Irpef o Irap (fatte salve quelle derivanti da redditi esenti);
- somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone di affitto annuo;

Ricordato che con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 09/02/2012, esecutiva, è stata affidata ai Centri di Assistenza Fiscale la gestione delle pratiche connesse all'ISEE comprendendo tra esse le domande del fondo sostegno affitti;

Visti gli allegati pareri resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di aderire al Fondo affitti per l'annualità 2014 e di concorrere al cofinanziamento obbligatorio dell'importo di € 344,00;
2. di prevedere l'apertura del bando pubblico per la presentazione delle domande fino al 19/12/2014;
3. di stabilire, in aggiunta ai criteri regionali, di non ritenere attendibili come casi sociali e pertanto non ammissibili all'erogazione del contributo quelle condizioni reddituali che presentino le seguenti situazioni:
 - assenza di reddito Irpef o Irap (fatte salve quelle derivanti da redditi esenti);
 - somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone di affitto annuo;
3. di dare atto che la spesa di € 344,00 riferita al cofinanziamento obbligatorio sarà iscritta all'intervento 1100405 del bilancio 2014;
4. di dare atto che la gestione degli adempimenti istruttori verrà seguita dai Caaf convenzionati;
5. di demandare alla responsabile Area amministrativa l'adozione di ogni ulteriore provvedimento.

Con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

C.F e Partita IVA 00519170245

Reg.

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO (canoni anno 2013) Art. 11 L. 431/1998

PRESENTAZIONE DOMANDE: fino al 19.12.2014

E' indetto il bando di cui alla DGR n. 1782 del 29/09/2014 e della delibera di G.C. n. 70 del 04/11/2014, per la concessione del contributo al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2013 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

1. L'ammissibilità al contributo da parte dei richiedenti titolari di un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nel comune del Veneto presso il quale viene presentata domanda;
 - b) i canoni, per i quali si chiede il contributo, devono essere relativi all'anno 2013 limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto;
 - c) condizione economica, rappresentata dall'ISEEfsa non superiore a € 14.000,00. L'ISEEfsa si ricava dividendo l'ISEfsa (che si ottiene moltiplicando l'ISEE per la scala di equivalenza e sommando la detrazione per l'affitto indicata nell'attestazione ISEE) per la scala di equivalenza. Per il riparto del Fondo anno 2014, la condizione economica in base alla quale sarà determinata l'idoneità della domanda dovrà essere certificata da dichiarazione o attestazione ISEE in corso di validità, in base al D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 che integra e modifica i criteri del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e al DPCM 4 aprile 2001, n.242. Poiché è stato pubblicato sulla G.U. del 24 gennaio 2014, con decorrenza 8 febbraio 2014, il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 che riformula in modo sostanziale il calcolo dell'ISEE e fa scadere la validità delle DSU dopo 120 giorni, qualora i tempi di procedimento richiedano l'applicazione del nuovo indicatore, la nuova misura della condizione economica per l'accesso con i relativi criteri verranno stabiliti con successivo decreto regionale;
 - d) i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
 - e) se stranieri extracomunitari, essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94. Oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto;
 - f) se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;

g) se cittadini extracomunitari, in base all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, residenza continuativa al momento della domanda da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente;

h) gli affitti, per i quali viene chiesto il contributo, non devono essere relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica il cui canone viene determinato in base al reddito o alla condizione economica familiare.

2. Attesa la limitata disponibilità di fondi a disposizione si ritiene di escludere dal sostegno i nuclei familiari:

a) non titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ai sensi delle leggi 27 luglio 1978, n. 392, 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, commi 1 e 2 e n. 431/1998;

b) titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parte di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo (imponibile ai fini ICI) sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;

c) che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;

d) il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 28%;

e) il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera, e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati dal Comune, le domande incongrue riguardanti tali situazioni sono ammesse riparto, per il 50% dell'importo ammissibile. Al fine di tutelare, indipendentemente dal cofinanziamento comunale, i nuclei socialmente deboli, esclusivamente ai fini della valutazione della congruità di cui al presente paragrafo, possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dall'ISEE relative all'anno di riferimento:

- pensioni esenti:

(1) pensioni di guerra;

(2) pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate;

(3) pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, sordomuti e agli invalidi civili;

(4) pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

- redditi non assoggettabili all'IRPEF:

(5) rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;

(6) equo indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 ed alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;

(7) assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;

(8) retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;

(9) premi corrisposti a cittadini italiani da stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;

f) il cui canone annuo superi il 150% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiori a cinque;

g) la cui superficie netta superi del 150% la superficie ammessa (vedi punto 3 - lett. e);

h) aver usufruito nella dichiarazione dei redditi, anno 2013, della detrazione IRPEF sull'affitto per un importo superiore ad euro 200,00.=-;

i) assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi concessi da altri enti il cui canone è determinato in funzione del reddito e della condizione economica familiare.

3. Il Comune, inoltre, si avvarrà della facoltà di escludere le domande risultanti “casi sociali” in cui:

- a. La somma dei redditi IRPEF ed IRAP sia uguale a 0, fatti salvi i redditi esenti;
- b. La somma dei redditi IRPEF ed IRAP sia inferiore, uguale al canone corrisposto del canone di affitto annuo corrisposto.

4. Il fabbisogno complessivo di ciascun comune, da utilizzare in sede di riparto del Fondo, è costituito dalla sommatoria degli importi calcolati per le singole domande idonee. L'importo ammesso al riparto per ciascuna domanda è determinato come segue:

a) si calcola il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica (vedi punto 1.c). Si ritiene che la famiglia possa riservare fino al 35% delle proprie risorse al pagamento del canone. La percentuale per il calcolo del canone sopportabile viene determinata proporzionalmente all'ISEEfsa a partire da €. 7.000,00 fino al limite di esclusione (vedi punto 1.c);

b) il contributo massimo è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato rappresentato dal canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che comprendano la spesa di riscaldamento, per un importo non superiore a € 70000.=- e canone sopportabile con un massimo di € 2.000,00.=-. Tale importo è rapportato ai mesi di affitto dell'anno;

c) qualora il canone pagato superi il canone medio determinato in base alle domande idonee presentate nel comune, il contributo precedentemente determinato viene ridotto in proporzione. Si ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Nel determinare il canone medio, il valore dell'affitto viene considerato fino all'importo massimo annuo di € 10.000,00.=-. Sono escluse le domande il cui canone superi del 150% il canone medio. Tale esclusione non opera per le famiglie con più di 5 componenti o famiglie con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;

d) qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine della valutazione del contributo ammesso a riparto, viene assunto il 50% del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento;

e) la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq. 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti e viene incrementata di mq. 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura viene operata una riduzione proporzionale all'eccedenza fino al 150% della superficie netta ammessa. Sono esclusi gli alloggi la cui superficie supera il 150% della superficie netta ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli, la valutazione della superficie non opera nei confronti dei nuclei numerosi con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2013 o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE.

f) Infine, il contributo ammissibile viene graduato in funzione della condizione economica familiare rappresentata dall'ISEEfsa. Viene considerato al 100% nel caso la condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa sia uguale o inferiore a €. 7.000,00 per essere ridotto fino al 10% al raggiungimento del limite di esclusione (vedi punto 1.c);

g) non sono liquidabili le domande per le quali il contributo finale spettante risulti inferiore ad €50,00.

5. Per poter procedere al riparto delle risorse, i comuni debbono raccogliere i seguenti dati:

a) dati relativi alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dalla dichiarazione o attestazione ai fini ISEE;

- b) estremi della registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate per i mesi per i quali viene chiesto il contributo;
- c) categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese per il quale si chiede il contributo;
- d) ammontare e relativo periodo dei canoni anno 2013;
- e) ammontare delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali, riferite all'anno 2013, limitatamente al costo di tale servizio e fino ad un massimo di € 700,00 su base annua;
- f) nel caso di cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso o carta di soggiorno e, se scaduti, copia della richiesta di rinnovo;
- g) nel caso di cittadini extracomunitari, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11 comma 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale certificato, può essere sostituito in sede di domanda, da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Al momento dell'erogazione del contributo la dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà essere convalidata o dall'esibizione da parte del cittadino extracomunitario del certificato storico comprovante la sussistenza del requisito o dal preventivo controllo, da parte del comune, della correttezza dei dati dichiarati. Qualora il richiedente non sia in possesso di un certificato storico di residenza utile, tale requisito può essere assolto dal coniuge convivente;
- h) presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio;
- i) le entrate di cui al punto 2.e.

6. Il richiedente, titolare del contratto di affitto, deve presentare domanda al comune di residenza **entro venerdì 19 dicembre 2014** a pena di esclusione, anche a mezzo fax o via telematica ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000. Non saranno considerate idonee e ammesse al riparto le domande nella quali ricorra lo stesso componente del nucleo familiare (domanda doppia). Tale condizione si rileva dal nucleo familiare della dichiarazione ISEE.

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate fino al giorno 19 dicembre 2014 presso l'ufficio Segreteria-Servizi Sociali del Comune di Altissimo (nei giorni di lunedì e venerdì dalle 10,00 alle ore 12,00, il martedì e giovedì dalla 16,00 alle 18,30 e il mercoledì dalle 10,10 alle 13,00) oppure recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, all'indirizzo: Comune di Altissimo – Via Roma 1 – 36070 Altissimo (VI).

Il Comune di Altissimo ha stipulato una convenzione con i CAAF CGIL, CISL, UIL, MCL, ACLI e Confartigianato che compileranno gratuitamente le domande per i cittadini che lo richiederanno.

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande presentate o spedite dopo la scadenza (farà fede la data di ricezione al protocollo ovvero dal timbro postale) e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza anche se spedite entro la scadenza stessa.

In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

DOCUMENTAZIONE

- A. La domanda è compilata dal richiedente in forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000. La Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, chiedere l'esibizione della documentazione a riprova delle dichiarazioni riportate nella domanda di concorso. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda, non in possesso della Pubblica Amministrazione. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, sarà richiesta la presentazione del certificato storico di residenza prevista al punto 4);
- B. Il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali previste, può compilare l'autocertificazione e la domanda con il supporto della seguente documentazione:
- a) attestazione ISEE in corso di validità;
 - b) contratto (contratti) di locazione registrato riguardante l'anno 2013, relativa categoria catastale e superficie dell'alloggio;
 - c) bollettini e/o ricevute dei canoni di locazione, di riscaldamento e delle spese condominiali relative al riscaldamento e corrisposti per l'anno 2013 (queste ultime spese concorrono a determinare il canone integrato ammissibile nel limite massimo di € 700,00 su base annua);
 - d) se il richiedente è extracomunitario, permesso di soggiorno, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo presentata 60 giorni prima della scadenza e certificato storico di residenza;
 - e) detrazioni per l'affitto godute, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno del bando (anno 2013);
 - f) documentazione relativa a entrate non soggette a IRPEF.
- C. Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, per consegnare il modulo di domanda contenente i dati richiesti e sottoscrivere lo stesso.
- In alternativa la domanda può essere compilata e trasmessa al Comune debitamente sottoscritta allegando copia di documento d'identità in corso di validità.
- D. In nessun caso l'Amministrazione risponderà dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni da parte del richiedente che, al momento del caricamento informatico dei dati da parte degli uffici comunali, impediscano la corretta valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo regionale oppure, qualora la domanda trasmessa via posta, indipendentemente dalle cause, non arrivi entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del bando. L'Amministrazione Comunale, inoltre, non risponderà dell'esclusione dell'istanza, dell'errata valutazione della domanda o del computo del contributo dovuta a errori e/o omissioni presenti nelle attestazioni ISE (e relative DSU) elaborate dai CAF, o altri soggetti abilitati, che vengano utilizzate dai richiedenti per dimostrare la situazione economica del proprio nucleo familiare ai fini del riparto del Fondo regionale.

CONTROLLI E PRIVACY

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- Titolare del trattamento è il Comune di Altissimo;
- Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autodichiarazioni);
- In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Altissimo, lì 10/11/2014

La Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Mingardi Monica Elena

Spettabile
Comune di _____

CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO (canoni anno 2013)
(ART. 11 - LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431)
DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il sottoscritto/a		sexso	
codice fiscale		nato il	
in provincia di	Comune o Stato Estero		
residente in provincia di	Comune di		
CAP	via	num.	
telefono			
cittadinanza			

Per conto di:			
Il sottoscritto/a		sexso	
codice fiscale		nato il	
in provincia di	Comune o Stato Estero		
residente in provincia di	Comune di		
CAP	via	num.	
telefono			
cittadinanza			

CHIEDE

un contributo al pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2013, previsto dalla DGR n. 1782 del 29/096/2014 in attuazione dell'art. 11 della Legge 09/12/1998 n. 431, in base al bando comunale.
A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

- Di essere stato, nell'anno 2013, titolare dei contratti di locazione registrati ai sensi delle leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431 per i seguenti periodi:
-

Anno 2013		Registrazione			Canone mensile
Inizio	Fine	Agenzia Entrate	Numero	Data	

Il sottoscritto chiede che l'eventuale contributo sia corrisposto mediante

- assegno non trasferibile;
- accredito su c/c bancario: IBAN _____ intestato a _____.

Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza delle norme contenute nel bando e di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati.

Barrare la relativa casella se ricorre il caso:

- la presente dichiarazione è resa ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 445/00, nell'interesse del soggetto che si trova in situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- la presente dichiarazione è resa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 445/00, in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha rappresentanza legale;

Luogo _____ Data _____

IL DICHIARANTE

Riservato all'Ufficio

- sottoscritta in mia presenza
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Il Funzionario

INFORMATIVA PRIVACY

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali desideriamo informarla che i dati personali e anagrafici da Lei forniti formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Altissimo e della Regione Veneto.

1) Quali dati trattiamo?

I dati indispensabili all'identificazione del richiedente e quelli necessari a stabilire l'idoneità della domanda ivi compresi i dati relativi alla Situazione Economica della famiglia (ISEE) come da bando comunale.

2) Come raccogliamo i dati, perché li trattiamo?

I dati vengono raccolti dagli uffici preposti del Comune o dei CAF da esso delegati tramite autocertificazioni compilate dal richiedente o dettate al personale dell'ufficio al fine di aiutare il richiedente nella corretta compilazione delle autocertificazioni. I dati sono trattati per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui di seguito:

- Finalità funzionali all'adempimento di obblighi normativi, previsti da leggi, decreti, regolamenti e/o da altri atti ad essi equiparati.
- Finalità funzionali alla gestione del Procedimento FSA e degli adempimenti che da esso dipendono.
- Finalità connesse al controllo dei dati dichiarati, in base ai quali viene valutata l'idoneità e la misura del beneficio, come previsto dalla specifica normativa.

3) E' obbligatorio conferire i dati. Cosa accade se non vengono conferiti?

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per adempiere alle finalità sopra elencate. Il diniego al trattamento dei dati potrà operare solo per i periodi per i quali non è stato erogato il contributo e comporterà automaticamente la cessazione della valutazione ai fini dell'erogazione del contributo.

4) A chi possono essere comunicati i dati, quale è l'ambito di diffusione?

Nell'ambito delle attività di controllo e amministrativo-contabili si rende necessaria la comunicazione di alcuni dei dati trattati a Uffici come: Ragioneria, Banche, Agenzia delle Entrate e in genere a tutti gli enti delegati al controllo.

Ovviamente rispondiamo alle intimazioni e alle ordinanze delle Autorità Giudiziaria, nei procedimenti legali, e adempiamo alle disposizioni impartite da Autorità e Organi di vigilanza e controllo.

5) Quali sono i suoi diritti, come farli valere?

Potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti presso l'Ente a cui è stata presentata domanda. In relazione al trattamento di dati personali Lei ha diritto:

- di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in nostro possesso e come essi vengano utilizzati;
- di fare aggiornare, integrare, rettificare tali dati nei limiti in cui tali dati non abbiano concorso alla erogazione del Contributo FSA come da sue autocertificazioni;
- di chiedere la sospensione od opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso, in qualsiasi forma (fax, e-mail, lettera) al responsabile del trattamento del Comune a cui è stata presentata la domanda. Tale diritto è esercitabile fino alla scadenza del Bando.

Nell'esercizio di tali diritti può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

Dopo aver preso visione dell'informativa di cui sopra autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda FSA e della DSU associata a tale domanda.

Data _____

IL DICHIARANTE

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98. ADESIONE AL CONFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO E APPROVAZIONE BANDO 2014.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 04/11/2014

LA RESPONSABILE
AREA AMM.VA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 04/11/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL' AREA FINANZIARIA
f.to Dott.Livio Bertoia

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR. 70 DEL 04/11/2014